

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1 – COSTITUZIONE

E' costituita in Firenze in conformità con gli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della legge regionale della Toscana 9 dicembre 2002 n. 42, l'Associazione denominata "COMUNITA' TOSCANA IL PELLEGRINO", in prosieguo definita l'ASSOCIAZIONE.

La durata dell'ASSOCIAZIONE è illimitata.

ART. 2 – SEDE

La sede legale dell'ASSOCIAZIONE è stabilita in piazza Tommaseo, 18 Firenze.

ART.3 - SCOPI E FINALITA'

L'ASSOCIAZIONE è un'organizzazione apartitica e senza fini di lucro costituita da pellegrini per i pellegrini.

L'ASSOCIAZIONE si ispira ai principi della solidarietà umana e si prefigge come scopo quello di promuovere con spirito di servizio il camminare sulle vie storiche di pellegrinaggio come un' esperienza spirituale da vivere individualmente, ma che allo stesso tempo costituisce un fattore di arricchimento della comunità umana di appartenenza.

Gli scopi e le finalità dell'ASSOCIAZIONE sono:

1. promuovere e favorire l'individuazione e la conoscenza delle vie storiche di pellegrinaggio che interessano *in primis* il territorio della Toscana.
2. promuovere la diffusione tra i cittadini di informazioni e di proposte per la pratica del camminare sulle antiche vie di pellegrinaggio praticando la sobrietà dei mezzi e l'utilizzo di tempi che favoriscano un rapporto pieno con la storia, l'ambiente naturale ed umano attraversati.
3. dare supporto esperienziale ed organizzativo, senza discriminazioni religiose, culturali od etniche, a tutti coloro che intendono sperimentare direttamente il camminare sulle vie storiche di pellegrinaggio. A tal fine l'associazione provvede alla consegna delle credenziali ai pellegrini e può assumersi il compito di gestire direttamente strutture di "accoglienza povera" sulle vie di pellegrinaggio.
4. raccogliere e diffondere i diari di cammino che i soci vorranno depositare presso l'archivio dell'associazione.

Il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui sopra potrà essere conseguito anche mediante la diffusione di informazioni, l'organizzazione ed altre forme identificate dal Consiglio direttivo.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'ASSOCIAZIONE medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio

Direttivo. In caso di particolare necessità, l'ASSOCIAZIONE avvalersi di prestazioni di lavoro di terzi, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è indivisibile, sia durante la vita che in caso di scioglimento, ed è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'ASSOCIAZIONE

saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'ASSOCIAZIONE sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'ASSOCIAZIONE.

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE

L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi privati;
3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali marginali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Tesoreria saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'ASSOCIAZIONE.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio.

ART. 6 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) soci sostenitori, ovvero coloro che sostengono economicamente l'ASSOCIAZIONE senza contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali,
- b) soci ordinari, ovvero coloro che hanno contribuito a fondare l'ASSOCIAZIONE e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi dell'ASSOCIAZIONE.
- c) Soci onorari, scelti dal Consiglio Direttivo in base ai meriti particolari dagli stessi maturati nei confronti dell'associazione senza contribuire attivamente alla vita dell'associazione

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati al Consiglio direttivo, che delibera in merito all'accettazione della stessa. E' requisito sostanziale per chiedere l'ammissione a socio ordinario l' aver effettuato almeno un'

esperienza di cammino su una via storica di pellegrinaggio ovvero manifestare la volontà di realizzare tale esperienza entro due anni dall'iscrizione, dandone adeguata motivazione da allegare alla domanda di ammissione a socio.

L'ammissione a socio sostenitore è invece subordinata alla semplice richiesta verbale.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti, sia ordinari che sostenitori, nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria entro il mese di Febbraio.

Sull'eventuale reiezione delle domande di ammissione a socio ordinario, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La richiesta di ammissione all'ASSOCIAZIONE, sia scritta che verbale, comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto.

I soci sia ordinari che sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il mese di Marzo di ogni anno.

In caso di mancato pagamento entro suddetto termine, i soci decadono ai sensi del successivo art. 8.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo dimissioni, morosità o radiazione. E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

La qualifica di socio, sia ordinario che sostenitore, si perde:

1. per dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo almeno due mesi prima della conclusione dell'anno sociale in corso;
2. per mancato versamento della quota associativa entro il mese di Marzo.;
3. per comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci, sia ordinari che sostenitori, è deliberata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio ordinario comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'ASSOCIAZIONE.

Il socio, sia ordinario che sostenitore, receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sostenitori hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE.

I soci ordinari hanno inoltre diritto, oltre a quanto previsto al comma precedente:

1. a partecipare all'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio, qualunque sia il suo rapporto con l'ASSOCIAZIONE, ha diritto ad un voto singolo deliberativo. Ogni socio può farsi delegare mediante delega scritta, con un massimo di due deleghe per socio.
2. ad accedere alle cariche associative;
3. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ASSOCIAZIONE con possibilità di ottenerne copia.

I soci sostenitori sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. ad astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell'ASSOCIAZIONE o lederne il buon nome.
3. a versare la quota associativa nell'importo stabilito annualmente.

I soci ordinari sono inoltre tenuti, oltre agli obblighi di cui al comma precedente, a prestare la propria opera a favore dell'ASSOCIAZIONE in modo personale e spontaneo.

ART. 9 –ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'ASSOCIAZIONE sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;

3. il Presidente.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa e che non siano stati oggetto di provvedimenti di esclusione nei loro confronti.

Vale il principio dell'elettività libera degli organi amministrativi.

Ogni carica associativa è gratuita salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate come previsto all'art. 3.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e si può riunire in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'ASSOCIAZIONE e :

- approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
- nomina i componenti del Comitato direttivo;
- delibera su eventuali regolamenti interni e sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale sia per i soci sostenitori che ordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci, sia ordinari che sostenitori, dall'ASSOCIAZIONE;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- Si esprime sulla nomina a soci onorati disposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e tenuta dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di Febbraio per l'approvazione del

rendiconto economico-finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno nonché il luogo, l'ora e la data della convocazione. Può essere prevista una seconda convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci in proprio o per delega.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, Le delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è palese tranne quando sia fatta richiesta di votazione segreta da parte di 1/3 dei presenti, ovvero quando si trattino questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamenti pubblici o privati, moralità o comunque valutazioni sulla qualità delle stesse persone.

I verbali di ogni adunanza sono redatti a cura del segretario, da lui sottoscritti o da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti e sono liberamente consultabili.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, un segretario e un tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili e ne possono far parte soltanto i soci ordinari in pari con il versamento della quota associativa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Comitato direttivo spettano i compiti di:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale;
3. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il segretario e il tesoriere;
4. deliberare sulle domande di nuova adesione i soci ordinari e sostenitori nonché sulla nomina dei soci onorari.;
5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, mediante e-mail o lettera semplice o in caso di urgenza telefonicamente.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza effettiva dei due terzi dei membri in carica.

I verbali di ogni adunanza sono redatti a cura del segretario, da lui sottoscritti o da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti e sono liberamente consultabili.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

E' nominato dal Consiglio direttivo e ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente e' attribuita la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 13 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'ASSOCIAZIONE che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'ASSOCIAZIONE.

L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina. Resta stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

ART. 14 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento anticipato sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE ad altra associazione con finalità analoghe operanti in identico od analogo settore o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.